

ASSOCIAZIONE "AMICI DEL MADAGASCAR" - ONLUS -

STATUTO

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

ART. 1 E' costituita con Sede in Brissago V. Via Martiri n. 3, l'Associazione di Volontariato denominata "Amici del Madagascar - ONLUS" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, l'Associazione è inoltre costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

DURATA

ART. 2 La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

AUTONOMIA

ART. 3 L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

FINALITÀ e ATTIVITÀ

ART. 4 - L'associazione "AMICI DEL MADAGASCAR", più avanti chiamata per brevità "Associazione" è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue, con particolare riferimento al territorio lombardo, esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di sviluppo in favore delle popolazioni bisognose del Madagascar ed, eventualmente di altri paesi in condizioni di sottosviluppo, nei seguenti settori:

- assistenza sociale e sanitaria
- beneficenza
- istruzione
- formazione
- promozione della cultura e dell'arte locale
- tutela dei diritti civili.

ART. 5 Nell'ambito dei settori sopra indicati l'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo:

- promuovendo ed organizzando iniziative di sensibilizzazione per i propri associati e per la cittadinanza;
- promuovendo iniziative di carattere culturale, sociale, atte alla promozione umana e sociale di tali popoli, nel rispetto delle tradizioni locali;
- attuando iniziative di assistenza sociale e sanitaria sulla base di bisogni segnalati da organizzazioni missionarie già operanti sul territorio;
- finanziando progetti per la realizzazione di impiantistica idraulica elettrica;

- facendo opera di informazione, formazione e selezione per l'invio di personale volontario, che presterà la propria opera gratuitamente per sostenere le iniziative proposte dall'associazione;
- prestando attività di soccorso in caso di calamità naturale;
- promuovendo e sostenendo le adozioni a distanza presso Centri missionari;
- stabilendo contatti con altre organizzazioni od enti aventi i medesimi od analoghi scopi;
- organizzando convegni pubblici, mostre e dibattiti finalizzati alla conoscenza del Madagascar sotto ogni forma;
- realizzando attività di cessione di beni del circuito del "commercio equo e solidale" prodotti presso i centri missionari nell'ambito di pubbliche raccolte di fondi organizzate in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica delle proprie finalità istituzionali;
- informando quanti partecipano alle iniziative dell'associazione anche mediante l'edizione di stampe periodiche e non.

SOCI

ART. 6 Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione.

L'accoglimento/rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Tale provvedimento deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria nella prima seduta successiva.

Sono previsti i seguenti tipi di soci:

- fondatori
- ordinari
- onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei soci su proposta del C.D.. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Soci Ordinari sono coloro che, condividono le finalità dell'Associazione pur non appartenendo a nessuno dei tipi anzidetti.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 7 I soci aderenti hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Per eventuali soci minori d'età il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà o da chi ne fa le veci.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci aderenti hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni concordate dall'Assemblea.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi spese autorizzati, preventivamente, dal Consiglio Direttivo sulla base di criteri e modalità dallo stesso deliberati.

CAUSE COMPORTANTI LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 8 La qualifica di socio si perde per:

- recesso volontario
- dimissioni
- morosità nel pagamento delle quote associative
- indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni
- inattività prolungata.

I provvedimenti di esclusione dei soci vengono deliberati dal CD e devono essere ratificati da parte della prima Assemblea utile dei soci.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito.

QUOTA ASSOCIATIVA

ART. 9 L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto.

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili

ORGANI SOCIALI

ART. 10 Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei soci
1. Il Consiglio Direttivo
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma del Codice Civile; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

ART. 11 L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci in regola con la quota associativa annuale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione che deve avvenire un giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, almeno quindici giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto ai sensi dell'art. 2352, 2° comma C.C. Sono ammesse deleghe. Ciascun socio può essere latore di n. 5 deleghe.

ART. 12 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti ed è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o a mezzo delega, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determinare la quota associativa annua;
- discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo
- definire il programma generale annuale di attività
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del collegio dei Revisori dei conti,
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discutere e decidere sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 13 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria si prevedono (art. 21, 2° e 3° comma c.c.) particolari quorum costitutivi e deliberativi:

- per le modifiche statutarie l'assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Di ogni Assemblea verrà redatto il relativo verbale.

Delle delibere assembleari assunte, dei bilanci o rendiconti economici e finanziari verrà garantito, per i soci, un idoneo regime di pubblicità mediante modalità prescelte dal Consiglio Direttivo che saranno rese note a tutti i soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, di conseguenza pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti da 5 a 11, nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo:

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- revoca, per fondati motivi il Presidente e il Vicepresidente.
- Convoca l'Assemblea dei soci.
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

- propone all'Assemblea l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali.
- formula il programma annuale di attività
- redige il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso nonché quello preventivo per l'anno in corso e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci, su di esse esprime motivato parere che sottopone all'Assemblea per la ratifica.
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente
- propone all'Assemblea i provvedimenti di decadenza da socio.

IL PRESIDENTE

ART. 15 Il Presidente rappresenta il legale rappresentante dell'Associazione.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del CD. Qualora il C.D., per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16 Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso presenta, ogni anno, all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativa al "bilancio" consuntivo o rendiconto economico e finanziario.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 17 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il 30 aprile all'Assemblea ordinaria la relazione, il Bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

Anche il collegio dei Revisori presenta annualmente all'Assemblea una propria relazione. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 18 Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- quote associative
- contributi degli aderenti
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari
- rimborsi derivanti da convenzioni
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali.
- proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi

ART. 19 Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

E' fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto, regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto, e di quelle ad esse direttamente connesse.

MODIFICHE STATUTARIE

ART. 20 Modifiche dello Statuto possono essere proposte all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie vengono adottate a maggioranza del cinquanta per cento dei soci presenti in sede di Assemblea straordinaria.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 21 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

NORMA FINALE

ART. 22 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché al Codice Civile.